

Comune di Santena (Torino)

Pubblicazione Determina n. 297 del 29/07/2020 - Imposizione servitù, occupazione temporanea, ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nella Provincia di Torino - Comune di Santena, necessari per la costruzione del Metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Santena e Villastellone DN 100 (4'') - DP 75 bar".

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: "*Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito riorganizzazione dall'01.04.2020*";

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Visti:

- gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144";
- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, modificata dalla legge regionale 22 aprile 2016, n. 7, in merito al riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) ed alla Nota esplicativa emessa dalla direzione avvocatura della Regione Piemonte prot. n. 8811/2017 del 04/08/2017.

Vista l'istanza prot.n. 10275 del 05.09.2018 e successiva integrazione documentale prot. n. 11655 del 08.10.2018, presentata al Comune di Santena, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Alessandria – Via Cardinal Massaia, 2/A – C.F. 13271390158 – volta ad ottenere, con l'approvazione del progetto definitivo del metanodotto "*RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI SANTENA E VILLASTELLONE DN 100(4'') – DP 75 BAR nel Comune di Santena in Provincia di Torino*", l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera nonché l'autorizzazione alla sua costruzione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Dato atto dell'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona, avviata in data 08/05/2019 Prot. n. 5821.

Vista la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 381 del 03.10.2019 e successiva Delibera della Giunta Comunale n. 158 del 13.11.2019 con la quale il Comune di Santena ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A.;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 13,50 m. per lato rispetto all'asse della tubazione per complessivi 27 m., ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Precisato che la validità dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto è stata subordinata, con la citata Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 381 del 03.10.2019 e successiva Delibera della Giunta Comunale n. 158 del 13.11.2019, al rispetto delle prescrizioni nelle stesse elencate e che qui si intendono integralmente richiamate.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Comune di Santena in data 19/02/20 avente prot. n. 2161, e successiva istanza integrativa presentata in data 23/06/2020 prot. n. 6332 da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi 12 (dodici) e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto approvato.

Visto il piano particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza e successiva integrazione ove sono evidenziate con il colore rosso tratteggiato e con il colore verde, le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessi gli indennizzi offerti a titolo provvisorio, quantificati per l'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Vista la comunicazione del Comune di Santena prot. n. 6105 del 17/06/2020 con la quale ha avviato il procedimento e individuato il responsabile dello stesso, nella figura del Responsabile del Servizio Infrastrutture Pubbliche del Comune medesimo, informato che è possibile visionare gli atti presso la sede decentrata dell'Ufficio Tecnico Comunale in Vicolo San Lorenzo 23/25, 10026 - Santena (TO) e demandato a Snam Rete Gas la comunicazione ai proprietari di avvio del procedimento.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del

relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., mediante comunicazioni personali inviate da Snam Rete gas.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

D E T E R M I N A

ART. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti in Comune di Santena, nella provincia di Torino, interessati dal tracciato del metanodotto *"RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI SANTENA E VILLASTELLONE DN 100(4)" – DP 75 BAR* meglio individuati con il colore rosso tratteggiato negli allegati piani particellari che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e che quindi il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso.

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

- Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata dal momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 dall'asse della tubazione, come meglio evidenziato nei piani particellari allegati alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.
- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni,

- modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
- o la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di Santena (TO), identificati con il colore verde nei piani particellari di cui al precedente art. 1, necessari per la costruzione del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

È concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposto al successivo art. 7.

ART. 5

L'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e per l'occupazione temporanea riferita alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione nonché ai minori redditi e maggiori oneri relativa alle aree interessate dai lavori, è stabilita negli allegati piani particellari di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 6

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Comune di Santena Ufficio Tecnico Settore Opere Pubbliche sito in Vicolo San Lorenzo 23/25 10026 Santena (PG) e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura comunale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Espropri di Santena.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

È posta a carico della Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 7

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), a cura di questa Amministrazione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

ART. 9

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge come previsto dal Decreto Legislativo 104 del 02 luglio 2010.

È possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Firmato digitalmente

Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche

previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.